

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nel giorno 20 novembre 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed

integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Liguria provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 35.000.000,00 a valere sulle disponibilità relative all'annualità 2015 del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Presidente: RENZI

15A00051

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 dicembre 2014.

Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Tavolara - Punta Coda Cavallo».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine

protette, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a), che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;

Visto il decreto interministeriale del 12 dicembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1998, di istituzione dell'area marina protetta denominata «Tavolara - Punta Coda Cavallo»;



Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2002, di rettifica del decreto istitutivo dell'area marina protetta denominata "Tavolara - Punta Coda Cavallo";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 dicembre 2003 di affidamento in gestione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" al Consorzio di gestione omonimo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 65 del 5 marzo 2013 con il quale è stata costituita la Commissione di riserva dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", nella composizione stabilita dal citato art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244;

Vista la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", trasmessa con nota protocollo n. 1153 del 24 luglio 2013 dal Consorzio di gestione dell'area marina protetta;

Vista la nota prot. n. 9685/PNM del 16 maggio 2014 con la quale lo schema di Regolamento, integrato e modificato ad esito dell'istruttoria tecnica svolta congiuntamente al Consorzio di gestione, è stato trasmesso allo stesso Consorzio di gestione per il parere della Commissione di riserva;

Visto il parere obbligatorio e non vincolante espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 16 giugno 2014 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo";

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", sulla base dell'istruttoria e degli approfondimenti tecnici svolti in merito alla proposta di Regolamento presentata dal Consorzio di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", allegato al presente decreto per formarne parte integrante.

Roma, 3 dicembre 2014

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA DENOMINATA
"TAVOLARA - PUNTA CODA CAVALLO"

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina e l'organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima.

2. La delimitazione, la zonazione e la disciplina generale delle attività consentite nell'area marina protetta sono stabilite dal decreto di istituzione del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, del 12 dicembre 1997 e modificato in seguito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001.

3. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ITB010010 Isole Tavolara, Molar e Molarotto, ITB010011 Stagno di San Teodoro e per la Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITB013019 "Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio ("snorkeling"), pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

g) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;



h) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

i) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), svolte, anche in gruppo, senza la conduzione di guide o istruttori, afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

j) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;

k) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;

l) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

m) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;

n) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

o) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

p) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

q) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

r) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

s) «noleggio di unità navale», il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, così come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

t) «noleggio occasionale», forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica;

u) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

v) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;

w) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

x) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

y) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, e dai successivi Piani di gestione nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del Regolamento medesimo;

z) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe di uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;

aa) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

bb) «seawatching», le attività professionali di snorkeling guidato svolte, da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie;

cc) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

dd) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori.

ee) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

ff) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del Codice della navigazione;

gg) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

hh) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino nonché alla didattica subacquea;

ii) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;

jj) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto istitutivo 12 dicembre 1997 ed in seguito modificate dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001.

Art. 4.

Tutela della biodiversità

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, terrestri e marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta non è consentito:

a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia;

b) l'accesso degli animali da compagnia, fatto salvo l'accesso all'isola principale di cani tenuti sotto stretto controllo, e di gatti, purché sterilizzati e marcati con microchip;

c) la raccolta di conchiglie e sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione;

d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione e nei contesti insulari. L'ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vietate e a favorire la diffusione dello stesso.



2. Le attività di ormeggio, sbarco, transito e balneazione e le attività sportive di arrampicata, parapendio e speleologia, nei pressi delle colonie riproduttive delle seguenti specie: marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*), gabbiano corso (*Larus audouinii*) e berta minore (*Puffinus yelkouan*), sono regolamentate nei periodi e nei modi che l'ente gestore disciplina con successivo autonomo provvedimento, da emanarsi anche annualmente, valutate le localizzazioni delle colonie stesse.

3. È vietata la raccolta di piante e di parti di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni appositamente programmate e controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone.

4. Per prevenire e contenere l'inquinamento luminoso e il disturbo che genera per la fauna selvatica è fatto obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, con l'utilizzo di lampade a vapori di sodio a bassa pressione per tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione posti entro il perimetro dell'area marina protetta e visibili dal mare. Gli impianti esistenti devono essere adeguati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. È fatta salva la necessità di illuminazione nei punti di approdo che devono in ogni caso mettere in atto iniziative di contenimento dell'inquinamento luminoso.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 5.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", è affidata al consorzio denominato "Consorzio di gestione area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo" ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e del decreto ministeriale del 12 dicembre 2003.

2. Il "Consorzio di gestione area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo" si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione agli obblighi e alle modalità definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale del 17 dicembre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, all'ente gestore dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" è affidata altresì la gestione dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.

6. L'ente gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC:

a) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat;

b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE, ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciuti a priorità di conservazione dalla stessa Direttiva.

Art. 6.

Responsabile dell'area marina protetta

1. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con determina dell'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:

a) predisposizione dei programmi di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;

b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;

c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del ente gestore e con la Commissione di riserva;

d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.

4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli secondo le direttive impartite dall'ente gestore.

Art. 7.

Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'ente gestore formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere obbligatorio ma non vincolante in merito a:

a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;

b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;

c) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;

d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, l'ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore.

3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta.



5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di prima fascia.

7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa con funzione consultiva il Responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato.

8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore.

Titolo III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 8.

Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e le attività consentite di cui all'art. 4 del decreto del 12 dicembre 1997 del Ministro dell'ambiente, modificato in seguito con gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 28 novembre 2001.

Art. 9.

Disciplina delle concessioni demaniali

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui al comma precedente.

a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta;

c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, l'uso ai fini turistico ricreativo del demanio marittimo sarà programmato secondo i piani di utilizzo dei litorali dei Comuni consorziati in concerto con l'ente gestore.

3. In considerazione della presenza di strutture ad uso militare nell'area marina protetta, le disposizioni di cui al presente Regolamento potranno subire deroghe specifiche e motivate, in funzione del temperamento dell'interesse alla tutela ambientale con quello alla difesa dello Stato.

4. Con provvedimento dell'ente gestore, di concerto con la Regione Autonoma della Sardegna, i Comuni consorziati e la Capitaneria di porto, i campi ormeggio, i pontili galleggianti e simili, per il diporto, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attualmente esistenti, possono essere riorganizzati in funzione delle esigenze di tutela dei fondali dell'area marina protetta.

Art. 10.

Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquette) sono trattati secondo le seguenti modalità:

a) nelle zone A e B non è consentita la rimozione degli accumuli di Posidonia oceanica spiaggiata;

b) nelle zone C gli accumuli di Posidonia oceanica, previa autorizzazione dell'ente gestore:

I. possono essere rimossi, con modalità di rimozione da concordare con l'ente gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;

II. possono essere rimossi in estate, con modalità di rimozione da concordare con l'ente gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;

III. possono essere rimossi, con modalità di rimozione da concordare con l'ente gestore, e trasferiti in discarica.

c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa autorizzazione e con modalità da concordare con l'ente gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente;

d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica spiaggiata.

Art. 11.

Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.

2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.

Art. 12.

Disciplina delle attività di soccorso sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Art. 13.

Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'ente gestore.

2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;

b) parametri analizzati;



c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;

d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;

e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate dall'ente gestore e comunicate alla Capitaneria di Porto; dette autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturiti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.

5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività.

6. Le attività tecnico-scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.

7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.

8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica, per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, possono essere affidati nei modi di legge specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.

Art. 14

Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, professionali

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque devono avvenire senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta.

4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo ove le giuristi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.

6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.

Art. 15.

Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nelle zone A dell'area marina protetta non è consentita la balneazione.

2. Nelle zone B e C la balneazione è liberamente consentita nel rispetto delle ordinanze dell'Autorità marittima competente.

Art. 16.

Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nelle zone A le immersioni subacquee, individuali o in gruppo, non sono consentite.

2. Nelle zone B le immersioni subacquee, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, con le seguenti modalità:

a) esclusivamente presso i siti di Secca di Punta Arresto e Relitto Omega, dalle ore 12:00 alle ore 17:00;

b) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello;

c) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 6;

3. Nelle zone C le immersioni subacquee, previa autorizzazione dell'ente gestore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, con le seguenti modalità:

a) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello;

b) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 6;

Le unità navali per lo svolgimento delle immersioni subacquee possono utilizzare anche le strutture d'ormeggio adibite alle imbarcazioni per le visite guidate subacquee, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee.

4. Le immersioni subacquee devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta:

a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;

b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;

c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore;

d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;

e) è fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;

f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione.

5. La navigazione e l'ancoraggio nell'area marina protetta delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee sono consentiti nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e per l'attività di ancoraggio di cui ai successivi articoli.

6. L'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee, nei siti dotati di gavitelli in zona C, e di quelli indicati in zona B di cui al precedente comma 2, è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.



7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacità di carico dei siti di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare:

- a) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
- b) i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
- c) il numero e la posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio;
- d) gli eventuali punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
- e) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività;
- f) i requisiti preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee i richiedenti devono:

a) indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;

b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

i. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta);

ii. casse di raccolta di liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

Art. 17.

Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nell'area marina protetta sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:

- a) in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersione autorizzato;
- b) nei siti determinati dall'ente gestore e riportati in apposite cartografie illustrative.
- c) su un medesimo sito un massimo con 2 unità nautiche per un massimo di 12 subacquei immersi contemporaneamente;
- d) ciascun istruttore o guida può guidare nell'immersione non più di 5 subacquei contemporaneamente.

2. Nelle zone A, in considerazione delle particolari esigenze di tutela ambientale, le visite guidate subacquee sono consentite sulla base dei risultati di puntuali monitoraggi, con specifico provvedimento dell'ente gestore che stabilisce limiti e modalità delle stesse.

3. Nelle zone B le visite guidate subacquee sono consentite ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore esclusivamente nelle apposite zone attrezzate con gavitelli di ormeggio predisposti dall'ente gestore.

4. Nelle zone C le visite guidate subacquee sono consentite ovunque, purché compatibili con la tutela dei fondali, esclusivamente ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore.

5. Nelle zone C, alle unità navali di supporto alle visite guidate subacquee è consentito l'ancoraggio al di fuori di fondali caratterizzati da Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e da coralligeno, in ogni caso esclusivamente su fondali sabbiosi o inerti.

6. Nelle zone C le strutture d'ormeggio presenti possono essere utilizzate, oltre che dai centri di immersione autorizzati, anche dalle unità nautiche private, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee.

7. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui all'art. 16, somma.

8. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.

9. Le unità navali di appoggio dei centri di immersione autorizzati, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di attività subacquea, devono esporre una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro d'immersione autorizzato" oppure "diving autorizzato", corredato dal logo dell'area marina protetta.

10. Le infrastrutture per immersioni subacquee realizzate e poste in opera a cura dell'ente gestore sono costituite da gavitelli biconici di colorazione giallo-rossa riportante la dicitura "AMP Tavolara - Coda Cavallo MAX 13 MT" e devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita subacquea.

11. Il responsabile delle unità navali deve tenere un registro, previamente vidimato dall'ente gestore, nel quale annotare gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti d'immersione, il numero delle immersioni suddiviso per sito d'immersione.

12. Il registro deve essere consegnato all'ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno; i dati contenuti nel registro sono utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.

13. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.

14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche, devono presentare all'ente gestore, nel periodo 1° Febbraio - 30 Aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti:

- a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.R. n. 9/99);
- b) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;
- c) la validità delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo operante in nome e per conto del centro;
- d) l'elenco descrittivo dei mezzi e delle unità nautiche di cui si dispone;
- e) la legittima disponibilità di una sede operativa;
- f) il possesso di specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata;
- g) le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività.

15. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente Regolamento.

16. L'ente gestore determina con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalità di cui al successivo art. 33.

17. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, i centri di immersione, devono impiegare esclusivamente unità navali dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale o motori ecodiesel, in conformità della Direttiva 2003/44/CE e casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

18. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

- a) il numero massimo di autorizzazioni;
- b) i requisiti di eco-compatibilità;
- c) i siti di immersione;



d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

e) il numero massimo di unità navali;

f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;

g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;

h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.

19. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

Art. 18.

Disciplina delle attività di Seawatching

1. Nelle zone A non sono consentite le attività di seawatching.

2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di seawatching svolte da centri di immersione e da imprese, autorizzate dall'ente gestore.

3. Le attività di seawatching nelle zone consentite dovranno svolgersi secondo le seguenti modalità:

a) per ciascuno sito è consentito operare con un massimo di 2 unità navali contemporaneamente;

b) ciascun accompagnatore può guidare nell'immersione non più di 10 persone contemporaneamente.

4. Le unità navali di appoggio, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente, devono esporre, all'interno dell'area marina protetta, una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro autorizzato", corredo dal lago dell'area marina protetta.

5. L'unità navale di appoggio deve essere ormeggiata solo agli appositi gavitelli; in caso contrario, è consentita l'ancoraggio, purché in conformità a quanto stabilito dalle successive disposizioni in materia di ancoraggi.

6. L'ente gestore allestisce percorsi attrezzati segnalati da appositi cartelli esplicativi ed attrezzati lungo il percorso, con guide al riconoscimento, per stimolare la conoscenza, lo spirito di ricerca, nonché una fruizione consapevole dell'area marina protetta.

7. Il responsabile delle unità navali deve tenere un registro, previamente vidimato dall'ente gestore, nel quale annotare gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti, il numero delle immersioni suddiviso per sito.

8. Il registro deve essere consegnato all'ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nel registro sono utilizzati dall'ente gestore per finalità istituzionali.

9. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione e alle imprese di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.

10. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le imprese devono presentare all'ente gestore, nel periodo 1° Febbraio - 30 Aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti:

a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.R. n. 9/99);

b) in caso di imprese specializzate in attività escursionistica, la dichiarazione di utilizzo di istruttori e guide subacquee (L.R. n. 9/99 e ss.mm.) e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da decreto ministeriale 25-8-1989);

c) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;

d) la validità delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo operante in nome e per conto del centro;

e) l'elenco descrittivo dei mezzi e delle unità nautiche di cui si dispone;

f) la legittima disponibilità di una sede operativa;

g) il possesso di specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata;

h) le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività.

11. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente Regolamento.

12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di seawatching, le unità navali d'appoggio devono essere dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale, o motori ecodiesel, in conformità della Direttiva 2003/44/CE, e casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

13. I Centri di immersione che svolgono l'attività di visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di seawatching devono esplicitarlo nella domanda di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui al precedente art. 17, il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di seawatching, nonché dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attività. In ogni caso il seawatching può essere effettuato solo con l'ausilio delle unità navali comunicate all'ente gestore come "unità d'appoggio".

14. Le infrastrutture destinate all'ormeggio devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita.

15. L'ente gestore si riserva di determinare con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalità di cui al successivo art. 33.

16. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attività di seawatching. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

a) il numero massimo di autorizzazioni;

b) i requisiti di eco-compatibilità;

c) i siti di immersione;

d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

e) il numero massimo di unità navali;

f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;

g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;

h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività.

17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

Art. 19.

Disciplina della navigazione da diporto.

1. Nell'area marina protetta è vietato l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi simili e di qualsiasi unità che eserciti sport acquatici con attrezzature a rimorchio, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dall'autorità marittima competente ai soli fini della sicurezza.

2. Nelle zone A non è consentita la navigazione.

3. Nelle zone B e C è consentita la navigazione ai natanti e alle imbarcazioni:

a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;

b) a motore, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante.

c) nello specchio di mare antistante Porto San Paolo compreso tra i seguenti punti (coordinate in WGS 84):

Punta corallina - lat. 40° 52' 56" N - long. 009° 38' 13" E;

Isola di Cavalli - lat. 40° 53' 05" N - long. 009° 38' 29" E;

Isola Piana - lat. 40° 53' 14" N - long. 009° 39' 16" E;



Punta La Greca - lat. 40° 52' 50" N - long. 009° 39' 16" E;

Foce del Rio Scalimala - lat. 40° 52' 44" N - long. 009° 38' 26" E.

Tutte le unità nautiche, fatta eccezione per quelle degli organi o Enti competenti alla vigilanza, in transito, atterraggio e partenza devono mantenere, per ragioni di traffico e sicurezza, una velocità non superiore a 5 nodi.

4. Nelle zone B e C è consentita la navigazione alle navi da diporto, esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa, previa autorizzazione dell'ente gestore, al solo scopo di raggiungere le zone di ormeggio e ancoraggio di cui ai successivi articoli 21 e 22.

5. Nelle zone B e C è consentita la pratica del kite-surf e del wind-surf, nel rispetto delle disposizioni dell'autorità marittima competente.

6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

8. Nell'area marina protetta sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012.

9. L'ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio, salvo le prerogative dell'autorità marittima per la sicurezza della navigazione.

Art. 20.

Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio alle unità da diporto.

2. Nelle zone B e C l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nelle zone individuate ed opportunamente attrezzate dall'ente gestore, nonché presso le strutture in possesso di regolare concessione demaniale marittima o in regime di consegna.

3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:

a) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;

b) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto;

c) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;

d) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;

e) non è consentito l'ormeggio di più di una imbarcazione al singolo gavitello;

f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

4. I gavitelli devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, un codice identificativo della concessione o il numero di matricola dell'unità per cui la concessione è stata richiesta.

5. Durante la sosta all'ormeggio non è consentito:

a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un'ora;

b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta;

c) l'uso di segnali acustici o sonori sopra i 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori a 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

6. Natanti a pedali, a vela e a remi, sprovvisti di motore ausiliario, possono stazionare a terra all'interno degli spazi demaniali regolarmente assegnati in concessione.

7. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:

a) alle dimensioni della struttura d'ormeggio;

b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità delle strutture d'ormeggio;

c) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

d) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;

e) alla durata della sosta.

8. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 33.

9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e i proprietari di natanti che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di ecocompatibilità:

I. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);

II. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo.

Art. 21.

Disciplina dell'ancoraggio

1. In tutta l'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati a Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e su formazioni a coralligeno opportunamente individuati dall'ente gestore.

2. Nelle zone A non è consentito l'ancoraggio.

3. Nelle zone B è consentito l'ancoraggio:

a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 30 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi;

b) in località "Le Piscine di Molara", a navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri esclusivamente nella zona circolare avente raggio di 0,10 M, centrata sul punto: Lat. 40° 51.86' N - Long. 009° 42.60' E.

4. Nelle zone C è consentito l'ancoraggio:

a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi e ciottolosi;

b) a navi da diporto di lunghezza fuoritutto superiore a 40 metri, esclusivamente nelle seguenti zone:

I. in località "La Cinta": zona circolare avente raggio di 0,10 M, centrata sul punto: Lat. 40° 47.75' N - Long. 009° 40.95' E ;

II. in località "Spalmatore di Terra - Isola di Tavolara": zona circolare avente raggio di 0,10 Miglia centrata sul punto: Lat. 40° 53.22' N - Long. 009° 40.95' E.

5. Gli ancoraggi di cui al comma precedente 4 possono essere utilizzati, sotto la responsabilità dei rispettivi comandanti, anche da più unità contemporaneamente, purché l'ancoraggio possa essere fruito reciprocamente in sicurezza e avvenga nei limiti delle zone circolari sopra stabilite.

6. Durante la sosta all'ancora non è consentito:

a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un'ora;

b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'Area Marina Protetta;

c) l'uso di segnali acustici o sonori superiori ai 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori ai 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

7. Con successivo provvedimento l'ente gestore può prevedere il rilascio di specifiche autorizzazioni per l'ancoraggio al fine di un corrispettivo, commisurato:

a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;

c) alla durata della sosta.



8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando i fondali caratterizzati da biocenosi di pregio, quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attività di ancoraggio.

Art. 22.

Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nelle zone A non è consentita la navigazione ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate.

2. Nelle zone B e C sono consentite, previa specifica autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela e di contingentamento delle presenze, le visite guidate a bordo di unità navali adibite a tale scopo, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 19.

3. Ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri e visite guidate il soggetto gestore rilascia le autorizzazioni annuali tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al successivo comma 11 con le seguenti modalità:

a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti già autorizzati alla data del 31/12/2004; gli armatori delle predette unità possono sostituirle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite;

b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera.

4. A bordo delle unità da trasporto passeggeri deve essere tenuto e regolarmente compilato un apposito registro nel quale, prima di ogni viaggio, dovrà essere annotato il numero dei passeggeri trasportati.

5. È fatto obbligo agli armatori delle suddette unità da traffico passeggeri di comunicare all'ente gestore, entro il 30 Novembre di ogni anno, il numero complessivo dei passeggeri trasportati. Il registro deve comunque essere messo a disposizione degli organi di polizia ogni qualvolta richiesto;

6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

8. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente ai gavitelli posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

9. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore al fine di agevolare la sorveglianza e il controllo.

10. Il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle unità navali autorizzate al trasporto passeggeri nell'area marina protetta è fissato in 800 persone.

11. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate non devono superare il numero di 100 passeggeri o visitatori per singolo mezzo nautico.

12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33, commisurato alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale.

13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, le unità navali devono essere dotate di:

a) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;

b) registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, le unità navali con motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta).

15. I natanti di servizio delle unità da trasporto passeggeri muniti di motore fuoribordo, devono essere equipaggiati con motori a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta.

16. Non è consentito utilizzare natanti di servizio delle unità di trasporto passeggeri per qualunque autonomo trasporto di passeggeri o per visite guidate.

17. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

19. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce o aggiorna con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di unità, e relativo numero di passeggeri trasportati, autorizzati per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate.

Art. 23.

Disciplina delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale di unità da diporto

1. Nelle zone A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione.

2. Nelle zone B e C l'esercizio dei servizi di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto per la navigazione è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 19.

3. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale, non cedibili a terzi.

4. Il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle predette unità in noleggio, locazione e noleggio occasionale è fissato in 1.923 persone.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto il soggetto gestore rilascia le autorizzazioni annuali con le seguenti modalità:

a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni ai soggetti già autorizzati alla data del 31/12/2004, gli esercenti delle predette unità possono sostituirle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite, tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al precedente comma 4;

b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera.

6. Le unità navali adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione dell'ente gestore.

7. Nell'area marina protetta le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale, devono impiegare esclusivamente unità nautiche dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta);



8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale, di unità da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:

a) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;

b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale di unità da diporto, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di unità navali dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

10. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio, locazione e noleggio occasionale comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercenti di:

a) fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;

b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore;

c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del decreto di modifica dell'area marina protetta e del presente regolamento.

Art. 24.

Disciplina delle attività di whale-watching

1. Nelle zone A non è consentita l'attività di whale-watching.

2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, attività di whale-watching a bordo di unità navali adibite a visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 19.

3. Per le attività di whale-watching, in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.

4. Nell'area marina protetta possono essere impiegate esclusivamente unità nautiche dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta);

5. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di whale watching sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato dall'ente gestore con successivo provvedimento.

6. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di whale-watching il seguente codice di condotta:

a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;

b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;

c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;

d) non è consentito stazionare più di 20 minuti nella fascia di osservazione;

e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;

f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;

g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;

h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;

i) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;

j) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;

k) nella fascia di avvicinamento non può essere presente più di una unità navale;

l) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

7. Ciascun operatore autorizzato deve presentare annualmente una relazione con indicate tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate se possibile di documentazione fotografica.

Art. 25.

Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea, salvo quanto disposto al successivo comma 5.

2. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca a strascico, a circuizione, con reti derivanti e con fonti luminose.

3. Nelle zone A non è consentita l'attività di pesca professionale.

4. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni di Olbia, San Teodoro, e Loiri Porto San Paolo, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede nei suddetti Comuni, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa tra loro:

a) rete da posta fissa, aventi apertura della maglia non inferiore a 40 millimetri, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad una distanza minima di 100 metri dai gavittelli riservati alle attività subacquee e segnalata come previsto dalle norme vigenti;

b) palangari, con un massimo di 400 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri, ad una distanza minima di 100 metri dai gavittelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti;

c) rete da posta fissa a imbrocco per grandi pelagici;

d) nasse, come previsto dalla normativa vigente;

e) lenza per cefalopodi;

f) bolentino di fondo;

g) lenze trainate.

5. Nelle zone B e C è consentita la raccolta professionale del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), previa autorizzazione dell'ente gestore, riservata ai pescatori di cui al precedente comma, con i seguenti attrezzi e modalità:

a) esclusivamente esemplari di dimensioni minime non inferiori a 5 cm aculei esclusi, durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale, per un massimo di n. 6 ceste per giorno di pesca, e comunque per un massimo di 500 esemplari;

b) le ceste di cui alla precedente lettera a) devono essere di dimensioni massime comprese tra altezza 20 cm, lunghezza 60 cm e larghezza 35 cm, ed essere opportunamente contrassegnate dall'ente gestore;

c) ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante asta tradizionale ("cannuga") o con il coppo;

d) ai pescatori professionali subacquei, esclusivamente in apnea, a mano o con l'ausilio di strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato, a condizione che il suo uso non provochi il danneggiamento né l'asportazione di elementi del fondale e di organismi viventi;

e) non è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici manuali o automatici, rastrelli e attrezzi trainati con imbarcazione;

f) il totale complessivo di esemplari da prelevare è stabilito annualmente dall'ente gestore sulla base degli esiti del monitoraggio delle attività di raccolta del riccio di mare nell'area marina protetta.



6. Gli attrezzi da pesca, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, al fine di facilitare le operazioni di controllo e monitoraggio devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, anche dopo lunga permanenza in acqua, il numero di matricola della unità da pesca da cui vengono calati in mare. L'ente gestore si riserva di fornire ai pescatori professionali autorizzati, e ad essi soltanto, specifici segnalementi marittimi non confondibili e non imitabili da terzi.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare istanza presso l'ente gestore almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività, indicando gli strumenti di pesca che si intende adoperare.

8. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente all'ente gestore i periodi, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.

9. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

- a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
- b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
- c) misure minime di cattura delle specie aliutiche commerciali e non;
- d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

Art. 26.

Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo
2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.
3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare.

Art. 27.

Disciplina dell'attività di pesca ricreativa e sportiva

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca subacquea sportiva e ricreativa, salvo quanto disposto al successivo comma 7.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore.
3. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.
4. Nelle zone A e B non è consentita l'attività di pesca sportiva e ricreativa.
5. Nelle zone C è consentita la pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a) da riva, con lenze e canne, non più di due per persona, anche con mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;

b) i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione;

c) da unità navali:

I. con boletino e canne da fermo, non più di quattro per imbarcazione, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;

II. con correntine con non più di tre ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri, e con lenze per cefalopodi, non più di quattro per imbarcazione;

III. con non più di 4 nattelli di superficie, con non più di due ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri.

6. Nella zona C non è consentita:

a) la pesca a traina di profondità con affondatore e lenze tipo "monel" e piombo guardiano;

b) la pesca con la tecnica del "vertical jigging" e similari;

c) l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;

d) il prelievo delle seguenti specie:

I. tutte le specie di Cernia (*Ephinepleus* spp., *Mycteroperca rubra* e *Polyprion americanus*.);

II. Corvina (*Sciaenops ocellatus*);

III. Cheppia (*Alosa fallax*).

7. Nelle zone C è consentita la raccolta del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), ai pescatori sportivi (o ricreativi) previa autorizzazione dell'ente gestore, con i seguenti attrezzi e modalità:

a) ogni pescatore non può raccogliere giornalmente più di 50 ricci;

b) la taglia degli organismi oggetto di prelievo non può essere di dimensioni inferiori ai 5 cm esclusi gli aculei;

c) esclusivamente in apnea, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori subacquei professionali;

d) da natante, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori marittimi professionali;

e) esclusivamente nei giorni prefestivi e festivi durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale.

8. È consentito un pescato cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona o 5 kg da unità navale, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore. In quest'ultimo caso è prescritto l'arresto immediato dell'attività di pesca ed è altresì consentito il mantenimento delle eventuali prede pescate in precedenza.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i richiedenti devono:

a) indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare;

b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo art. 33.

10. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca ricreativa anche in base a criteri di contingentamento che possono privilegiare i residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta.

11. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:

a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;

b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;

c) misure minime di cattura per le varie specie;

d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

11. In prima applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato dall'ente gestore, in zona C è consentita, previa autorizzazione del medesimo ente gestore, l'attività di pesca ricreativa da unità navale a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino di superficie che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri.



*Titolo IV*DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI
ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 28.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta come previste dal decreto istitutivo e dal decreto di modifica dell'area marina protetta. "Tavolara - Punta Coda Cavallo".

2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Art. 29.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.

2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore.

4. La domanda di autorizzazione deve precisare:

- a) le generalità del richiedente;
- b) l'oggetto;
- c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
- d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;
- e) la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.

5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni.

6. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 30.

Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 31.

*Procedura d'esame
delle istanze di autorizzazione*

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 29 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo art. 32.

2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.

3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, quali immersioni subacquee, ormeggio, ancoraggio e pesca sportiva, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Art. 32.

*Criteri di valutazione
delle istanze di autorizzazione*

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.

2. Il rilascio delle autorizzazioni nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta.

4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore, fatto salvo quanto previsto nel comma 2, può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

5. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

- a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
- b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente regolamento;
- c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale o di violazione da parte del soggetto richiedente delle disposizioni sottese al provvedimento.

8. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 33.

Art. 33.

*Corrispettivi per le autorizzazioni
e diritti di segreteria*

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.



2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.

5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base annuale.

7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore può avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nelle zone B e C è disposto su base settimanale, mensile e annuale.

9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.

10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nelle zone B e C è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unità navali.

11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nelle zone C è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.

12. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli.

13. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;

b) presso la sede dell'area marina protetta o presso altri uffici individuati allo scopo dall'ente gestore.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige periodicamente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attività intraprese dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.

3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del decreto di modifica dell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.

Art. 35.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

2. L'ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.

Art. 36.

Pubblicità

1. Il presente regolamento di esecuzione e organizzazione, una volta entrato in vigore è affisso insieme al decreto istitutivo dell'area marina protetta in tutte le sedi e le strutture dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore.

2. L'ente gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento nel sito web dell'area marina protetta.

3. L'ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso i soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.

4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 37.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta, modificato con decreto ministeriale del 28 novembre 2001, e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono copia del relativo verbale all'ente gestore.

5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzio-



ni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.

7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 38.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta del 12 dicembre 1997, modificato con decreto ministeriale del 28 novembre 2001 e dettate dall'Autorità marittima competente.

15A00040

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 2014.

Modifica del decreto 4 settembre 1996 di approvazione dell'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. Inserimento della Repubblica di San Marino nella cosiddetta «white list».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 83, lettera *n*) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce l'art. 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale viene stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Visto l'art. 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007, il quale dispone che fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 168-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera *c*), del menzionato decreto legislativo, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1996, n. 220, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Vista la legge 19 luglio 2013, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2013, n. 177, con la quale è stata ratificata la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, nonché il relativo protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012, entrambi entrati in vigore il 3 ottobre 2013, il cui art. 26 rispecchia i più recenti standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni;

Considerato che la medesima Convenzione contiene una disciplina sullo scambio di informazioni che consente l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

Ritenuta la necessità di modificare, nelle more della predisposizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 168-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'elenco degli Stati approvato con il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, al fine di procedere ad un aggiornamento dell'elenco medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni

All'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è inserito il seguente Stato: «58-*bis*) San Marino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

15A00053

